

Edizione di martedì 15 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Registrazione di fatture per acquisti mai avvenuti
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Il Registro Unico Nazione Terzo settore: il 2021 sarà l'anno di partenza?
di **Guido Martinelli**

ACCERTAMENTO

L'interposizione fittizia di persona non configura l'abuso del diritto
di **Angelo Ginex**

IVA

Dichiarazioni di intento tra limitazioni e trasferimenti
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali immateriali e credito d'imposta
di **Debora Reverberi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Registrazione di fatture per acquisti mai avvenuti di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Mi è arrivata una fattura elettronica per un acquisto che non ho mai effettuato. Il fornitore, probabilmente, ha inserito erroneamente la mia anagrafica per un acquisto effettuato da un altro suo cliente. Devo registrare questa fattura?

La questione è sempre stata oggetto di dibattiti in dottrina, ma non risulta che né la giurisprudenza, né la prassi si siano mai occupate della questione.

Il dubbio nasce dal fatto che, soprattutto con la fatturazione elettronica, risulta agli atti, e soprattutto all'Agenzia delle Entrate, che si è ricevuto un documento e quindi può sorgere il dubbio che detto documento debba essere registrato.

Dall'altra parte la norma, ed in particolare l'articolo 25 del Decreto Iva, prevede che la registrazione delle fatture di acquisto deve essere effettuata prima della liquidazione o della dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione, lasciando intendere che se nessuna detrazione viene operata, la registrazione deve considerarsi non obbligatoria; sotto lo stesso profilo c'è da segnalare che il D.P.R. 695/1996 espressamente esclude dall'obbligo di registrazione le fatture la cui Iva è indetraibile ai sensi dell'articolo 19, comma 2, nella versione in vigore a quella data; tale norma è stata sostituita dall'attuale articolo 19-bis1, per cui esiste l'espresso diritto di non registrare le fatture con Iva oggettivamente indetraibile.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ENTI NON COMMERCIALI

Il Registro Unico Nazione Terzo settore: il 2021 sarà l'anno di partenza?

di Guido Martinelli



Se l'anno scorso scrivemmo, sbagliando clamorosamente la previsione, che il 2020 sarebbe stato l'anno dell'operatività del **Registro unico nazionale del terzo settore** ("[Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore](#)" in EcNews dell'11.11.2019), oggi sembra proprio che sia il **2021 l'anno del definitivo decollo di questa parte della riforma del terzo settore**.

Infatti **la conferenza Stato-Regioni ha approvato la bozza di decreto** previsto dall'[articolo 53, comma 1, del codice del terzo settore](#) che dovrà disciplinare la procedura per l'iscrizione degli enti al citato Registro e che, successivamente alla sua registrazione, **è pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

Il [comma 2](#) del citato articolo prevede che **le Regioni e le Province autonome avranno poi ulteriori 180 giorni per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione**.

Tendenzialmente, quindi, tutto lascia presumere che, per l'estate del prossimo anno, potremo vedere operativo il **Runts**.

Il testo ricalca in gran parte quello che era già circolato l'anno scorso.

Si conferma che **la competenza territoriale del Registro è collegata con la Regione o Provincia autonoma in cui l'ets ha sede legale**, salvo che per le Reti associative, la cui competenza è sempre dell'ufficio statale, e che i collegamenti e la trasmissione dei documenti avverranno esclusivamente in via **telematica**.

Pertanto, **ogni ets dovrà necessariamente munirsi di casella di posta elettronica certificata e di attrezzatura che consentano la trasmissione dei documenti (statuti e delibere) in formato elettronico**.

L'iscrizione ha **effetto costitutivo** della qualifica di ente del terzo settore e, nei casi previsti dall'articolo 22 del codice, anche del **riconoscimento della personalità giuridica**.

L'**articolo 8** della bozza di decreto in esame, al comma 5, elencando i documenti da produrre al fine della iscrizione, indica *“lo statuto registrato presso l'agenzia delle entrate”*.

Pertanto **la registrazione dello statuto, che non era prevista dal codice per gli ets privi di personalità giuridica, diventa di fatto onere obbligatorio per tutti, a prescindere dalla loro natura giuridica**.

Viene previsto **l'obbligo del deposito degli “ultimi due bilanci approvati se disponibili”**. Si ritiene che il termine qui sia stato usato in maniera atecnica, e il riferimento sarà comunque anche ai meri rendiconti di cassa approvati da quegli enti non profit fino ad oggi non obbligati alla redazione di un bilancio civilistico.

Nella domanda dovrà essere fatta anche “la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del codice”.

Non può non evidenziarsi l'estrema **difficoltà** che, sotto il profilo operativo, potrà essere data da questa richiesta.

Per gli **enti neo-costituiti si tratterà di mere ipotesi di lavoro**, per chi avesse uno storico “anche” da **soggetto non del terzo settore**, i rendiconti saranno stati redatti con criteri che difficilmente potranno consentire di scegliere la natura, sotto il profilo fiscale, dell'ente con sufficiente approssimazione.

In special modo nella fase di avvio della riforma per la quale **non esiste ancora il via libera dalla Unione europea per la parte fiscale**.

Si conferma che la **determina dei lavoratori** ai fini del rapporto di prevalenza o meno con i volontari sarà fatta con riferimento solo ai **lavoratori dipendenti o parasubordinati**.

Sembrerebbe, pertanto, che **i soggetti a cui vengono erogati i compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) da parte di bande, cori, filodrammatiche, associazioni e società sportive dilettantistiche non rientrino in tale computo**.

Non viene meglio determinato come individuare quali siano gli ets, diversi dalle imprese sociali, *“che esercitano la propria **attività in via esclusiva o principale in forma di impresa**”* e che, come tali, dovranno essere iscritti, oltre che al Runts, anche al **registro imprese**.

Gli aggiornamenti delle informazioni al Runts potranno essere trasmessi dal rappresentante legale dell'ets, da uno o più degli **amministratori**, se a tal fine autorizzati, dal rappresentante legale della rete associativa a cui l'ente aderisce e, **limitatamente al deposito atti, da un dottore commercialista** (e, onestamente, si fatica a comprendere le ragioni di questo limite).

Viene confermata la responsabilità personale degli amministratori nel caso in cui, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta, non comunichino “la perdita della natura non commerciale dell’ente”.

Ogni triennio il Runts effettuerà, per ogni ets, una verifica in merito alla “*permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al Runts, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*”. Se ritenuto necessario **tali verifiche potranno essere effettuate in loco** “*anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni*”.

ACCERTAMENTO

L'interposizione fittizia di persona non configura l'abuso del diritto

di **Angelo Ginex**



A seguito della modifica operata dal **D.Lgs. 128/2015**, entrato in vigore in data **2.09.2015**, la disciplina dell'**abuso del diritto** e dell'elusione fiscale risulta regolamentata dal nuovo [articolo 10-bis L. 212/2000](#).

Più precisamente, mediante l'inserimento di tale disposizione nello Statuto dei diritti dei contribuenti e l'abrogazione dell'[articolo 37-bis D.P.R. 600/1973](#), i due concetti di **abuso del diritto** e di **elusione fiscale** sono stati **unificati**, così superando quella specie di **doppio binario** che si era venuto a creare, sia per l'esistenza di una specifica norma in tema di elusione che per la giurisprudenziale affermazione di una "clausola antielusiva non scritta" (cfr., **SS.UU. sent. nn. 30055, 30056, 30057 del 2008**).

In via generale, il divieto di **abuso del diritto** si traduce in un **principio generale antielusivo**, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'**uso distorto**, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, **di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta**, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione (cfr., [Cass. sent. 13.07.2018, n. 18632](#)).

Costituisce dunque **condotta abusiva** l'operazione economica che abbia quale suo **elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere il Fisco**, incombendo sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di **manipolazione e alterazione** degli **schemi negoziali classici**, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di **ragioni economiche alternative o concorrenti** che giustificano operazioni in quel modo strutturate (cfr., [Cass. ord. 20.06.2018, n. 16217](#)).

Tra le **ipotesi configuranti abuso del diritto**, sebbene non esistano ancora pronunce giurisprudenziali che possano delimitarne l'ambito di applicazione, è possibile ricomprendervi

quelle già individuate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla precedente normativa, atteso che la nuova enuclea **concetti già immanenti** nell'ordinamento tributario.

Tra le altre, ad esempio, è possibile ricomprendervi la “**simulazione contrattuale**”, così come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «**non è precluso all'Amministrazione finanziaria, che si faccia carico di giustificare coerentemente il proprio assunto sulla scorta delle risultanze acquisite, procedere alla riqualificazione** (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) **dei contratti sottoscritti dal contribuente, per farne valere la simulazione ed assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile** (cfr., ex multis Cass. 1549/07, 17221/06, 20398/05, 20816/05, 7457/03)».

Più recentemente, la Corte di Cassazione ha altresì ribadito che l'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre la **simulazione assoluta o relativa** dei **contratti** stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (cfr., [Cass. ord. 12.10.2018, n. 25521](#)).

A ben vedere, però, in base al **disposto normativo** contenuto nel citato **articolo 10-bis** e all'orientamento della **giurisprudenza di legittimità**, nell'ambito di applicazione dell'**abuso del diritto** vi rientrano soltanto le ipotesi di **simulazione relativa “oggettiva”** e non quelle di simulazione relativa “soggettiva”.

Sul punto, si rammenta che, in virtù di quanto stabilito dall'[articolo 1414 cod. civ.](#), è possibile distinguere tra:

- **simulazione assoluta** (quando le parti vogliono solo fingere di porre in essere un contratto ma, in realtà, non ne vogliono nessuno, come nel caso in cui si simula di vendere una casa ma questa rimane di proprietà del finto venditore);
- **simulazione relativa** (quando le parti fingono di stipulare un contratto ma, in realtà, ne pongono in essere un altro, come nel caso in cui si simula di vendere una casa, ma questa viene donata al finto acquirente).

Solitamente, inoltre, la simulazione ha ad oggetto un **negozio giuridico**, ma in altri casi può riguardare una delle **parti del negozio**, e si distingue in proposito tra:

- **simulazione relativa oggettiva** (quando il negozio simulato è diverso in tutto o in parte da quello dissimulato);
- **simulazione relativa soggettiva** (quando si finge di stipulare il negozio con una parte mentre questo avrà effetto nei confronti di una parte diversa da quella apparente).

Ebbene, il **presupposto** su cui si fonda la pretesa con la quale si contesta l'**abuso del diritto** è il fatto che sia stato utilizzato uno **strumento giuridico negoziale di per sé lecito** ma, tuttavia, **piegato per una finalità distorta**, costituendo solo un mezzo per perseguire vantaggi fiscali non leciti.

Tenendo conto di ciò, pertanto, la **Corte di Cassazione**, con la recente [sentenza 10.09.2020, n. 18767](#), ha precisato che *«la figura della interposizione fittizia di persona si pone in una prospettiva diversa: non è l'uso di uno strumento negoziale, di per sé lecito, che **viene in considerazione**, ma la creazione di una situazione di apparenza negoziale i cui effetti, in realtà, non sono voluti dalle parti contraenti»*.

In definitiva, quindi, l'**interposizione fittizia di persona**, configurando una simulazione relativa soggettiva, ove gli **effetti** del negozio giuridico sono voluti da **soggetti diversi**, esula dall'ambito di applicazione della fattispecie dell'abuso del diritto.

IVA

Dichiarazioni di intento tra limitazioni e trasferimenti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Viene confermata dall'Agenzia delle entrate la **limitazione all'utilizzo della dichiarazione di intento** in caso di operazioni immobiliari ([risposta all'istanza di interpello n. 304 del 3 settembre 2020](#)) e la **trasferibilità del diritto all'utilizzo alla stabile organizzazione in Italia** di una società che ha trasferito la propria residenza fiscale all'estero, ai sensi dell'[articolo 166 Tuir](#) ([risposta all'istanza di interpello n. 336 del 10 settembre 2020](#)).

Riepiloghiamo le **regole di formazione del diritto** ad utilizzare la dichiarazione di intento.

Ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), le cessioni, anche tramite commissionari, di **beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili** e le prestazioni di servizi sono effettuate senza pagamento dell'imposta se rese a soggetti che, **avendo effettuato cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie (c.d. "esportatori abituali")**, si avvalgono di tale facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, e di importare beni e servizi senza addebito di imposta.

La qualifica di **"esportatore abituale"**, a cui consegue la facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza Iva è attribuita a condizione che l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente sia **superiore al dieci per cento del volume d'affari** determinato a norma dell'[articolo 20 D.P.R. 633/1972](#), senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) secondo le disposizioni dell'[articolo 1 D.L. 746/1983](#).

Gli acquisti di beni e servizi da parte dei c.d. "esportatori abituali" possono essere effettuati senza pagamento dell'imposta **nei limiti dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili** registrate nell'anno solare precedente (c.d. **plafond fisso**) ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. **plafond mobile**).

L'intento di avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta

(ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera c\), D.L. 746/1983](#), come modificato dall'[articolo 12-septies D.L. 34/2019](#)) deve risultare da **apposita dichiarazione**, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con **indicazione del protocollo di ricezione**.

Secondo la normativa vigente, il *plafond* può essere utilizzato per acquistare o importare, senza pagamento dell'Iva, **tutti i beni e servizi inerenti all'attività**, con la **sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili**. Ovviamente, questo non vale per il *plafond* "vincolato" (commissionari o promotori delle triangolazioni), che è utilizzabile solo per acquistare beni da esportare allo stato originario.

L'interpretazione è confermata dalla [circolare 145/E/1998](#), che chiarisce la portata della norma attualmente in vigore, secondo cui *"poiché nelle attuali disposizioni non si riscontra più alcun riferimento all'intento, da parte dell'operatore economico, di esportare i beni o di inviarli in altro stato comunitario, ne consegue che, rispetto al passato, l'agevolazione **si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili**, ai beni acquisiti in leasing ed all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata"*.

In relazione **all'esclusione dell'agevolazione per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili**, nella stessa [circolare 145/E/1998](#) è stato affermato che essa si rende operante non solo in caso di acquisto, ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga **realizzato in proprio o mediante contratto d'appalto**, oppure venga **utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria**.

In particolare, è stato precisato che deve ritenersi inteso *"il **divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati**, in dipendenza di **contratti di appalto** aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell'**articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972** escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente"*.

Tale limitazione è stata ribadita nella [risposta all'istanza di interpello n. 304/2020](#) in relazione alla quale i **canoni di locazione finanziaria, riferiti all'utilizzo di un compendio industriale** e che nel caso specifico dell'istanza dovevano ancora essere fatturati a seguito di un accordo transattivo, **non possono essere fatturati usufruendo del plafond Iva** ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972](#).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 336/E/2020](#) viene invece ribadito il riconoscimento dello status di esportatore abituale per una Branch italiana che **subentra alla società che ha maturato originariamente** il diritto subordinatamente alla circostanza che il *"plafond sia relativo al complesso aziendale dal quale è scaturito e per mezzo del quale viene esercitata, senza soluzione di continuità, l'attività da cui originano le operazioni non imponibili con l'estero (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate)"*.

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali immateriali e credito d'imposta

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [precedente contributo](#) sono state analizzate le peculiarità del **nuovo credito d'imposta investimenti in beni strumentali**, declinato nelle seguenti **tre fattispecie di beni agevolabili**:

- beni **materiali "ordinari"**, di cui all'[articolo 1, comma 188, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- beni **materiali 4.0 inclusi nell'allegato A** annesso alla L. **232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), di cui all'[articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- beni **immateriali 4.0 inclusi nell'allegato B** annesso alla L. **232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), di cui all'[articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020).

In questa sede ci si sofferma sulle **caratteristiche dell'agevolazione applicata ad investimenti in beni immateriali 4 strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto di Industria 4.0**.

Ambito applicativo temporale

A decorrere **dall'anno 2017** è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo a favore delle imprese che effettuano **investimenti in determinati beni strumentali immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0**.

La misura incentivante tali investimenti ha **mutato negli anni la propria natura e intensità**, pur mantenendo sostanzialmente **inalterati ambito applicativo soggettivo e oggettivo**:

- **per investimenti in beni immateriali effettuati dal 01.01.2017 al 31.12.2019** (comprese le "prenotazioni" di beni effettuate entro il 31.12.2019 con acquisizione perfezionatasi dal 01.01.2020 al 31.12.2020 previste dal c.d. regime transitorio del comma 196, articolo 1, L. 160/2019) trova applicazione l'**iper ammortamento**, ai sensi

dell'articolo 1, commi 8-11, L. 232/2016 e ss.mm.ii.;

- **per investimenti in beni immateriali effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020** (comprese le “prenotazioni” di beni effettuate entro il 31.12.2020 con acquisizione perfezionatasi entro il 30.06.2021) trova applicazione il **nuovo credito d'imposta** ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020):

La Legge di Bilancio 2020 ha dunque introdotto, **in sostituzione all'iper ammortamento, un credito d'imposta per investimenti in beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0**, ispirato dalla finalità di potenziare l'incentivo ed estendere la platea di potenziali beneficiari.

Ambito applicativo soggettivo

L'ambito applicativo soggettivo resta **confinato alle imprese** (sono **esclusi** dunque **gli investimenti in beni immateriali effettuati dagli esercenti arti e professioni**) con la principale differenza sul piano soggettivo che, per effetto della trasformazione da maggiorazione del costo fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi a credito d'imposta, l'agevolazione risulta ora **fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa**.

Sono dunque incluse tutte le imprese **residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le seguenti imprese:

- **in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività economica;**
- **sottoposte a sanzioni interdittive** derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ([articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#)).

Rispetto alla previgente disciplina è introdotta una **condizione soggettiva di fruibilità del credito, che consiste nel:**

- **rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore;
- **rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Ambito applicativo oggettivo

Sul **piano oggettivo**, nell'ottica di estendere l'accessibilità alla misura, è stato **eliminato il vincolo di subordinazione dell'investimento in un bene immateriale all'acquisizione di un bene**

materiale rientrante nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 nel medesimo periodo d'imposta.

La **previgente disciplina dell'iper ammortamento** imponeva infatti, come condizione necessaria alla spettanza dell'agevolazione, che **l'impresa avesse contestualmente beneficiato dell'iper ammortamento su un bene materiale**, non dovendo tuttavia il bene immateriale risultare necessario all'interconnessione del bene materiale iper ammortizzato.

Il credito d'imposta, in totale continuità con la previgente disciplina, si applica ai seguenti **beni immateriali**:

- **strumentali all'attività d'impresa;**
- **nuovi;**
- **destinati a strutture produttive ubicate in Italia;**
- **acquistati a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso o mediante soluzioni di *cloud computing* per la quota di costo imputabile per competenza.**

Fra i beni immateriali strumentali agevolabili rientrano **esclusivamente**:

- **software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) come integrato dall'[articolo 1, comma 32, L. 205/2017](#), **beni individuati con il criterio di essere strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto di Industria 4.0;**
- **beni "*stand alone*"** ovvero non incorporati un bene materiale e non necessari al funzionamento dello stesso (i **beni immateriali "*embedded*"** risultano al contrario **agevolabili unitamente al bene materiale in cui sono incorporati**, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 4/E/2017](#) in materia di iper ammortamento).

Risultano in particolare **esclusi dall'incentivo**:

- **i *software* relativi alla gestione di impresa in senso lato** (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, *project management*, analisi dei processi organizzativi o di business, etc);
- **i sistemi ERP, ad eccezione dei moduli destinati alla produzione, manutenzione e logistica** (interna ed esterna, ad esempio i sistemi di SCM).

Entità del credito d'imposta

Il nuovo credito d'imposta investimenti in beni strumentali applicato ai beni immateriali risulta pari al **15% del costo di acquisizione nel limite massimo di spese ammissibili pari a 700.000 euro**.

Il credito d'imposta è compensabile in **3 quote annuali di pari importo** a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione**.

L'agevolazione si traduce dunque in un **beneficio fiscale superiore a quello consentito dall'iper ammortamento** (il 15% rispetto al previgente 9,6% di risparmio fiscale con l'iper ammortamento per i soggetti Ires).

Di seguito si riepilogano le intensità dell'iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali strumentali 4.0:

Agevolazione	Metodologia	Limite investimenti agevolabili	Intensità %	Periodo di fruizione
Investimenti 2017-2018-2019	Maggiorazione del costo di acquisizione	Nessun limite di costo Vincolo di subordinazione a bene materiale allegato A	+ 40%	Durata ammortamento fiscale
Investimenti 2020	Credito d'imposta	Fino a 700 mila euro Assenza vincolo di subordinazione	15%	3 periodi d'imposta dal periodo successivo all'interconnessione

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Della gentilezza e del coraggio

Gianrico Carofiglio

Feltrinelli

Prezzo – 14,00

Pagine – 128

La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole – o meglio suggerimenti – per una nuova pratica della convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo dagli insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori della politica, scopriamo un nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza. Non c'entra nulla con le buone maniere, né con l'essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme di esercizio opaco del potere diventa un'attività sovversiva, che dovrà definire l'oggetto della nostra azione, della nostra ribellione. "Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la

responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani.” Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l’uso delle parole, del dubbio, del potere. Un grande romanziere racconta la passione civile, l’amore per le idee, le imprevedibili possibilità della politica. Un breviario denso, lieve e necessario.



Il gesto di Caino


Massimo Recalcati

Einaudi

Prezzo – 14,00

Pagine – 92

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non lascia speranza, non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell’odio. È da questo gesto che la storia dell’uomo ha inizio. Sappiamo che l’amore per il prossimo è l’ultima parola e la più fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. Potremmo pensare che l’amore per il prossimo sia una risposta a questo gesto tremendo? Potremmo pensare che l’amore per il prossimo si possa raggiungere solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo di Caino? Quello che è certo è che nella narrazione biblica l’amore per il prossimo viene dopo l’esperienza originaria dell’odio».



Le ceneri di Londra

Andrew Taylor

Neri Pozza

Prezzo – 19,00

Pagine – 384

Londra, 1666. Divampato nella bottega di un fornaio di Pudding Lane, il Grande Incendio sta devastando la città, consumando e riducendo in cenere ogni cosa. Perfino la maestosa cattedrale di St Paul, fino a quel momento considerata invulnerabile, brucia come una gigantesca lanterna. Tra la folla che assiste, impotente, all'agonia della cattedrale c'è James Marwood, giovane impiegato della London Gazette. Simpatizzante della Quinta Monarchia, suo padre è stato trovato un giorno in possesso di documenti compromettenti e imprigionato nella Torre di Londra. Grazie all'intercessione di messer Williamson, direttore della London Gazette, è stato scarcerato. Da allora, però, la gratitudine nei confronti di Williamson obbliga James ad accettare qualsiasi incarico gli venga affidato. Domato l'incendio e fatta la conta dei danni, il giovane viene perciò spedito, senza troppe cerimonie, a indagare sul singolare rinvenimento di un cadavere all'interno di St Paul. L'uomo giace nudo nella navata, riverso su un fianco in una goffa posizione e con le braccia dietro la schiena. Tutto porterebbe a pensare a un tragico incidente, se non fosse che i pollici sono legati insieme con un pezzo di corda, e c'è una piccola ferita proprio all'attaccatura della testa. Spronato da Williamson, James inizia un'avventurosa caccia all'assassino per le strade devastate di Londra. Tra falsi indizi, nuovi omicidi e l'incontro con Catherine Lovett, una giovane donna in fuga da un matrimonio imposto con la forza e più che mai determinata a rintracciare il padre che non vede da anni, James Marwood navigherà nelle acque agitate e pericolose di una delle più turbolente epoche della storia inglese.



Le regole degli amanti

Yari Selvetella

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 320

Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso espone al rischio del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai protagonisti di questo libro. Se, come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere delle domande, dal momento in cui si incontrano le vite di Iole e Sandro gravitano intorno a un solo interrogativo: come proteggere la felicità dell'amore dallo scorrere del tempo? Per superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una risposta da cui partire: sanno che cosa non vogliono. Desiderano fuggire la noia dell'epoca sazia di cui sono figli, non vogliono mettere in discussione i loro matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati da figli molto amati. Soli in mezzo al brusio del mondo, provano a immaginare un percorso che metta il loro sentimento al riparo dall'assuefazione, si impegnano a fare della loro coppia segreta il luogo di una continua ricerca e non un punto di arrivo. È intorno al sogno di un amore lieve che stringono un patto trentennale e definiscono un decalogo che li guidi, per sperimentare gli incanti dell'amore clandestino ma al tempo stesso vivere in pienezza alla luce del sole, con altri compagni, con i figli, lungo altre strade. Yari Selvetella mette in scena due protagonisti autentici, sconsiderati, in fondo egoisti, ritrae senza sconti la borghesia italiana di poche qualità sullo scorcio del nuovo millennio. Eppure attraverso le piccole miserie e le visionarie accensioni che segnano il percorso dei due amanti ci restituisce l'ardore di una donna e di un uomo animati da una profonda fede nelle parole, ci parla di un bisogno di intensità che ci commuove e ci riguarda, costruisce un'accurata indagine letteraria sulla possibilità di un grande amore oggi.



L'ultimo marinaio

Andrea Ricolfi

Garzanti

Prezzo – 16,00

Pagine – 156

Matias vive sull'isola di Noss, uno scoglio deserto scaraventato in mezzo al mare della Norvegia, gelido e misterioso. Il mare che è tutto per lui. Il mare che, quando era solo un bambino, gli ha portato via il padre per sempre. L'unica eredità che ha ricevuto è il Marlin, una barca di legno costruita a mano. È da qui che nasce il suo sogno: dare vita a una scuola di vela. Una scuola per forgiare marinai come ce ne sono stati un tempo. Una scuola aperta tutti i giorni dell'anno, per insegnare, attraverso i segreti del navigare, i segreti della vita. È così che Matias incontra Tomas, arrivato a Noss per mettere a disposizione degli allievi quello che ha appreso solcando le distese blu di tutto il mondo: il mare è pericoloso e non importa quante tempeste si siano affrontate, perché quella successiva mette la stessa, identica paura di morire. È la legge del mare, una legge crudele, ma mai crudele quanto quella degli uomini. Tomas è un uomo silenzioso, in disparte rispetto al resto del mondo, come il canto di una voce lontana che nessuno sa decifrare. Matias scopre in lui un'anima pura, capace della forza più vigorosa, ma anche della tenerezza più inaspettata. Virata dopo virata, mentre la notte del Nord si illumina di luci che danzano nel cielo, diventa non solo un maestro, ma un amico. Perché far parte di un equipaggio insegna che il vento non si deve affrontare da soli. Mai.